

**Sentenza:** n. 159 del 22 maggio 2009

**Materia:** tutela delle minoranze linguistiche

**Limiti violati:** articoli 3, 6, 117, terzo comma, della Costituzione, articolo 10 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, articoli 3 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articoli 6, comma 1 e 3, 9 comma 3, 11, comma 5, 12, comma 3, 14, commi 2 e 3, e 18, comma 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 dicembre 2007 n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)

**Esito:** illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni impugnate, ad esclusione dell'articolo 18, comma 4

**Estensore nota:** Caterina Orione

Le disposizioni impugnate della legge del Friuli-Venezia Giulia sono ritenute illegittime costituzionalmente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto poste in violazione delle norme costituzionali relative alla parità di trattamento dei cittadini ed alla tutela delle minoranze linguistiche, nonché degli articoli 3 e 6 dello Statuto speciale, ed esorbitanti la competenza legislativa della Regione per l'attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche) da considerarsi quindi la disciplina nazionale quale norma interposta.

La legge regionale 29/2007 prevede, all'articolo 6 (*Uso pubblico della lingua friulana*) e all'articolo 8 (*Atti ed informazioni di carattere generale*), un uso generalizzato della lingua friulana nell'intero territorio della Regione e per ogni atto rivolto alla generalità dei cittadini, in contrasto con il principio della delimitazione territoriale dell'uso della lingua tutelata al solo ambito di insediamento della minoranza linguistica posto dall'articolo 9 della legge 482/1999.

L'articolo 9 (*Organismi elettivi e collegiali*) dispone un rinvio atti successivi la definizione delle modalità di ripetizione e di traduzione degli atti in lingua italiana degli interventi di consiglieri comunali, provinciali, regionali e di associazioni intercomunali che si siano espressi, quale loro diritto, in lingua friulana, sarebbe in contrasto con gli articoli 7 e 6 della citata normativa nazionale che dispongono la garanzia di *una immediata traduzione in lingua italiana* e che gli effetti giuridici siano prodotti solo dagli atti redatti in lingua italiana, il cui valore legale è esclusivo.

L'articolo 11, comma 5 (*Toponomastica in lingua friulana*) nel prevedere che gli enti locali possano adottare toponimi bilingui o nella lingua friulana e che

la denominazione prescelta divenga quella ufficiale, si pone in contrasto con gli articoli 1 e 10 della disciplina nazionale che dispongono l'ufficialità della lingua italiana e la sola possibilità di aggiungere il toponimo in lingua minoritaria a quello in italiano, quindi anche in violazione del rispetto del principio di eguaglianza dei cittadini.

Quanto all'articolo 12, comma 3 (*Lingua friulana ed educazione plurilingue*), la previsione di una sorta di silenzio assenso da parte dei genitori di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana, implicherebbe non solo una obbligatorietà illegittima costituzionalmente per violazione dell'articolo 3, ma altresì una sorta di imposizione a tale insegnamento alle scuole, in violazione della loro autonomia organizzativa e didattica sancita nella fattispecie anche dall'articolo 4 della legge 482/1999. L'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche sarebbe altresì violata dalla previsione di cui all'articolo 14 (*Ambito di applicazione delle scuole*) che dispone precise modalità didattiche dell'insegnamento ed un tempo garantito di esso.

L'articolo 18, comma 4 (*Interventi di promozione*) prevede che la Regione possa sostenere l'insegnamento della lingua friulana in ambiti territoriali diversi da quelli dell'insediamento della minoranza linguistica e questo, secondo il ricorrente, si pone in contrasto con il già citato articolo 4 della legge 482/1999 che delimita territorialmente l'insegnamento.

La Corte, richiamata la propria giurisprudenza in tema di tutela delle minoranze linguistiche quale principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, strettamente correlato con il principio pluralistico e con il principio di eguaglianza dei cittadini sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, ricostruito il quadro normativo internazionale in materia, ricorda come per l'operatività del principio di tutela sia necessario approntare strumenti legislativi ed amministrativi. Nel corso del tempo l'orientamento in tema della Corte si è evoluto da un'iniziale attribuzione della potestà legislativa al solo legislatore statale, al riconoscimento anche alle regioni e province autonome di poter legiferare nell'ambito delle lingue minoritarie, sia pure in osservanza del quadro normativo stabilito dallo Stato. Non si è in presenza di un riparto di competenze tra Stato e Regioni nell'accezione tradizionale di cui al titolo V della Costituzione, in quanto la disciplina nazionale deve, ferma restando la lingua italiana l'unica lingua ufficiale, individuare criteri e modalità per la determinazione delle lingue minoritarie e delineare gli istituti idonei alla tutela, senza per questo sacrificare i diritti di altri soggetti non appartenenti alla minoranza linguistica protetta.

Al contempo le Regioni possono legiferare per dare attuazione alla normativa statale, e per quanto concerne quelle a statuto speciale, la disciplina attuativa assume particolare rilievo in ragione del procedimento previsto connesso alle disposizioni statutarie. La legge 482/1999 è da considerarsi il parametro di riferimento entro il quale la disciplina regionale, non introduttiva di norme derogatorie più favorevoli, trova attuazione, in quanto la stessa legge regionale 27/2007 richiama espressamente l'attuazione dei principi in essa contenuti.

La legge statale, nel sancire l'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica, reitera l'affermazione di un principio ed altresì fornisce un criterio

interpretativo e non meramente formale dell'impianto complessivo della disciplina attuativa a sua volta dell'articolo 6 della Costituzione, per cui le lingue minoritarie storiche trovano ampia tutela in ambiti territoriali delimitati, su iniziativa dei rappresentanti delle popolazioni interessate che su iniziativa delle stesse, per la loro diffusione nelle istituzioni e nella scuola, senza però che questo possa e debba sostanziarsi in una diminutio di fatto e di diritto della valenza della lingua italiana e del diritto di coloro che non parlano e comprendono la lingua minoritaria di essere trattati diversamente con compressione dei diritti loro afferenti.

La normativa regionale in questione, al di là della affermata finalità volta all'ampliamento dell'uso della lingua friulana, nelle disposizioni impugnate, con l'eccezione dell'articolo 18 che si limita a prevedere la possibilità di un sostegno economico a favore di istituti scolastici posti fuori dal territorio di insediamento, in realtà sostanzia una serie di azioni e di interventi concreti che si configurano in contrasto con il sancito principio di territorialità della lingua minoritaria, poiché le disposizioni in questione pongono in essere una tutela non conforme al dettato legislativo sopracitato, così da estremizzare la tutela delle lingue minoritarie tanto da considerare i diritti linguistici delle minoranze quali diritti della persona, ben oltre la parola e lo spirito della legge, con l'illegittima conseguenza di violare anche il principio di parità di trattamento dei cittadini, di cui all'articolo 3 della Costituzione e all'articolo 3 dello Statuto speciale, i quali, qualora non appartenenti alle minoranze tutelate, vedrebbero sacrificato il loro diritto ad essere trattati senza discriminazione alcuna.